

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 074/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 058CSA– RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 2016

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Avv. Stefano Agamennone - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO S.P.A.L. 2013 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DANIELE GASPARETTO SEGUITO GARA SPAL/SPEZIA DEL 10.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 del 12.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 del 12.12.2016 ha inflitto le sanzioni della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Daniele Gasparetto.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Spal/Speszia disputato il 10.12.2016, il calciatore colpiva con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente.

Avverso tale provvedimento la Società S.P.A.L. 2013 S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 13.12.2016, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 20.12.2016, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.P.A.L. 2013 S.r.l. di Ferrara, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. PIERLUIGI SPERDUTI SEGUITO GARA ASCOLI/LATINA DEL 10.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 del 12.12.2016)

Con reclamo del 19.12.2016 la U.S. Latina Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 62 del 12.12.2016 con il quale veniva inflitta al Dirigente accompagnatore, Sperduti Pierluigi, la sanzione della squalifica per 2 gare effettive *“per avere lo stesso al cinquantesimo del secondo tempo, dopo*

la segnatura di una rete da parte della propria squadra, rivolto ad un assistente un epiteto insultante”.

La reclamante ha eccepito l'incongruità della sanzione inflitta al proprio dirigente e ne chiesto la riduzione, perché l'epiteto censurato dal giudice non sarebbe stato rivolto all'assistente, ma avrebbe avuto natura "liberatoria".

In altri termini, lo Sperduti non aveva avuto alcuna volontà di insultare e/o offendere l'assistente.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento.

Dal rapporto del A.A., che fa piena prova di quanto relazionato, risulta che il Sig. Pierluigi Sperduti in occasione della segnatura di una rete da parte della propria squadra "entrava all'interno del terreno di gioco" e, guardando l'assistente, proferiva la contestata espressione offensiva, accompagnata da altro gesto offensivo.

Sulla base di quanto precede, la Corte ritiene che la condotta imputata al Sig. Sperduti Pierluigi sia ampiamente provata e meritevole della sanzione erogata con la decisione censurata e, quanto alla misura della stessa, assolutamente congrua rispetto alla gravità del fatto contestato.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Latina Calcio di Latina.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MELO DE CARVALHO FELIPE SEGUITO GARA SASSUOLO/INTERNAZIONALE DEL 18.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 107 del 19.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 107 del 19.12.2016 ha inflitto le sanzioni della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Melo De Carvalho Felipe.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Sassuolo/Internazionale disputato il 18.12.2016, il calciatore dopo aver subito una doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, al 48° del secondo tempo, all'atto della notifica del provvedimento di espulsione, teneva un comportamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.

Avverso tale provvedimento la Società F.C. Internazionale Milano ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 19.12.2016, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 22.12.2016, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano di Milano, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 7 febbraio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio